

TRIBUNALE DI PAVIA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Giampiero Serangeli - Presidente

dott. ssa Marcella Frangipani - Giudice relatore

dott. ssa Michela Fenucci - Giudice

provvedendo sul ricorso promosso ai sensi dell'art. 98 L. F. da

GRAZIANO R., CARLA C. E AZIENDA AGRICOLA R. S.S.

per la revocazione del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del

FALLIMENTO CALCESTRUZZI P. S.R.L.

ha pronunciato il seguente

decreto

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 maggio 2011 il Tribunale rileva quanto segue.

I ricorrenti hanno proposto la loro richiesta di revocazione ai sensi dell'art. 98 L. F. con riguardo all'ammissione allo stato passivo del Fallimento Calcestruzzi P. s.r.l. di R. R., qualificatosi socio della fallita.

A sostegno della loro richiesta i ricorrenti hanno evidenziato come la Corte di Appello di Milano abbia, con sentenza n. 117/11, in riforma della sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale di Pavia, dichiarato *"la natura fiduciaria dell'intestazione delle quote della Calcestruzzi P. s.r.l. in capo a R. R., essendo esse di esclusiva titolarità di Gu. R."* (doc. 2 di parte ricorrente).

Ritiene questo Collegio che la sentenza invocata dai ricorrenti (a prescindere dal fatto che essa, allo stato, non risulta passata in giudicato) sia irrilevante rispetto all'oggetto del presente procedimento.

Invero nella giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché in dottrina, è incontroverso il principio secondo il quale *"il fiduciario acquista in proprio, salva la sua personale obbligazione di trasferire il bene al fiduciante Ed invero, la categoria dei negozi fiduciari rientra nella figura più generale dei negozi indiretti, che sono caratterizzati proprio dal fatto di realizzare un*

determinato effetto giuridico non attraverso la via diretta, ma mediante una via indiretta o traversa: in questi casi, un negozio viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. E' evidente la differenza che corre tra negozio simulato e negozio indiretto o fiduciario: nel primo, infatti, la dichiarazione non corrisponde affatto alla volontà effettiva di chi la compie e la riceve, mentre nel secondo il negozio è realmente voluto dalle parti, ma per raggiungere fini pratici corrispondenti alla funzione tipica o causa di altra figura negoziale. In quest'ottica, perciò, è indubbio che l'intestazione fiduciaria di un bene comporti un vero trasferimento in favore del fiduciario" (dalla motivazione di Cass. n. 8024/2009).

Con particolare riferimento all'intestazione fiduciaria di quote sociali, è stato evidenziato che *"l'acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegale, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio "pactum fiduciae"), avente carattere interno ed effetti realmente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto" (Cass. n. 11314/2010); e parimenti è stato sottolineato che "l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote" (Cass. n. 9402/2005; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 13261/1999 e Cass. n. 2756/1997).*

La dottrina ha altresì osservato come la società, che è terza rispetto ai soci, sia tenuta a considerare la sola situazione risultante dall'interposizione, ossia a considerare socio il fiduciario, indipendentemente dalla sorte e dell'adempimento o meno del *pactum fiduciae*, tanto che il diritto di recesso può essere esercitato dal solo fiduciario e neppure la revoca del mandato da parte del fiduciante può avere effetti verso la società se non quando sia seguito della effettiva intestazione delle quote in capo al fiduciante.

Per le ragioni che precedono anche qualora la sentenza posta a base dell'azione di revocazione che ci occupa passasse in giudicato, essa sarebbe irrilevante, posto che con la medesima si è semplicemente accertata l'interposizione reale delle quote in capo a R. R., il quale dunque (a prescindere da eventuali responsabilità risarcitorie in caso di violazione del

pactum fiduciae) risulta, proprio in virtù di tale interposizione, socio della società ora fallita e pertanto legittimamente ha agito in tale veste, e altrettanto legittimamente il curatore fallimentare e il giudice delegato hanno riconosciuto, nel passivo fallimentare, i diritti di credito derivanti dalla medesima situazione di socio.

Ne deriva che le domande proposte dai ricorrenti devono essere respinte, risultando superfluo esaminare le ulteriori questioni poste dal resistente R. R..

Parte ricorrente deve essere condannata a rifondere al contraddittore necessario R. R. le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

E' invece corretta l'integrale compensazione delle spese relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e la curatela fallimentare, la quale, costituendosi, si è limitata a richiedere (peraltro infondatamente per i motivi sopra esposti) che il credito fosse ammesso con riserva sino al passaggio in giudicato della sentenza invocata dai ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, letti gli artt. 98 e 99 L.F., respinge tutte le domande dei ricorrenti.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al resistente R. R. le spese del presente procedimento, che liquida in € 4.200,00 per onorari, € 1.450,00 per diritti, nulla per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali se e come dovuti per legge.

Compensa interamente le spese della procedura relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e la curatela fallimentare.

Pavia, 25 maggio 2011

Il Presidente